

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E LEGGI SPECIALI: CONFERME GIURISPRUDENZIALI O QUESTIONI ANCORA APERTE?

*Commento alle sentenze n. 116066 del 26 marzo 2012 e n. 46784 del 21 dicembre 2005
della III Sezione Penale presso la Corte di Cassazione*

Grande plauso ha riscosso, fra gli animalisti di ogni sorta, il recente pronunciamento della Corte Suprema, atteso che i principi di diritto in esso contenuti sembrerebbero essere divenuti, per i “tutori” degli animali, un incontrastabile baluardo da far valere, ciascuno dal canto proprio, contro qualsiasi condotta posta in essere ai danni degli stessi.

Dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) alla LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), le associazioni animaliste ne reclamano, infatti, l’importanza epocale, atteso che sono tutte concordi nel ritenere che sia stato confermato, una volta per tutte, il principio di diritto secondo cui la norma sul maltrattamento di animali, prevista dall’art. 544 ter c.p., si applica senza confini né limitazioni ed è a carico di chiunque: in altre parole, che l’art. 19 ter disp. coord. c.p., che sancisce sostanzialmente l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo IX bis del Libro Secondo del codice penale ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di animali, non può essere in ogni caso invocato.

Ebbene, premesso che la fattispecie oggetto del pronunciamento giurisprudenziale sopra richiamato ha riguardato, nello specifico, un caso concreto relativo all’attività circense, e più in particolare ad alcune condotte omissive imputate al gestore in danno degli animali da egli detenuti, ciò che qui preme affrontare è la questione relativa all’effettiva sussistenza del principio di specialità in materia di normative speciali sugli animali proprio alla luce delle conclusioni cui sembrerebbe essere giunta la Corte di legittimità.

Quel che è certo, senza ombra di dubbio, è che oggettivamente i Giudici del diritto hanno fornito una interpretazione molto chiara dell’art. 19 ter, atteso che hanno sostanzialmente affermato, “senza se e senza ma”, che tale disposizione, introdotta con la Legge 20 luglio 2004 n. 189, non va considerata come una sorta di immunità a carattere generale invocabile da tutti coloro che operano nell’esercizio delle normative speciali in materia di animali (caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circensi ecc.), bensì come mera “*esplicitazione del principio di specialità di cui all’art. 15 e della scriminante dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51*”. Secondo il parere della Corte, infatti, in base al tenore letterale della stessa disposizione è evidente che tale eccezione è da ritenersi applicabile solo nel caso in cui si versi nell’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano le attività in essa espressamente indicate, e che pertanto “*ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato*”. Del resto, aggiunge il Collegio, è pacifico che la ratio che ha ispirato tale

norma sia stata proprio quella di *“escludere l’applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano”*. In altre parole, sembrerebbe affermare la Cassazione, è lo stesso legislatore che, all’atto di porre sul piatto della bilancia da un parte le “necessità” o i semplici “interessi” degli individui già da tempo disciplinati con le leggi speciali, e dall’altra i “diritti” degli animali tutelati dalle nuove norme penali introdotte con la L. 189/2004, ha voluto semplicemente riconoscere alle normative speciali, per mezzo dell’art. 19 ter, il proprio spazio di “legittimità” all’interno della più ampia norma incriminatrice di carattere generale, a patto che non si oltrepassi quel limite di “giustificazione” giuridica, e a quanto pare soprattutto morale, posto in relazione alle condotte vessatorie da esse consentite.

Ma allora, preso per buono tale dato di fatto, quali sarebbero, dunque, i criteri oggettivi in base ai quali stabilire se un comportamento previsto dalla legge speciale sia effettivamente oltre quel limite “giuridico-morale”, tanto da ritenersi penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 544 ter, o se, al contrario, quel medesimo comportamento sia da ritenersi lecito in quanto perpetrato nell’ambito “riservato” alla disciplina speciale e quindi soggetto all’art. 19 ter?

Ancora una volta nessuna risposta ci viene data dagli organi aditi, sebbene questa sia una problematica non solo di carattere squisitamente giuridico, ma anche e soprattutto di carattere essenzialmente pratico.

L’arresto giurisprudenziale poc’anzi esaminato, infatti, sembrerebbe da una parte aver fortemente limitato e contenuto l’ambito di operatività dell’art. 19 ter, ma dall’altro aver lasciato troppo spazio, a parere di chi scrive, ad una interpretazione estensiva dell’art. 544 ter c.p., con tutte le problematiche di diritto che tale forma di interpretazione potrebbe comportare.

Se è vero, infatti, che l’art. 19 ter non è da intendersi come vera e propria immunità a carattere generale, è altrettanto vero, come pure precisato dalla stessa Corte, che questo è ad ogni modo da ritenere una estrinsecazione sia della scriminante dell’esercizio di un diritto ai sensi dell’art. 51 c.p. sia del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., che prevede espressamente che *“la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale”*.

Ebbene, ribadito tale principio di diritto, è necessario muovere doverose critiche anche alla sentenza della Corte di Cassazione, III sez. penale, n. 46784 del 21/12/2005 richiamata nel pronunciamento in esame, atteso che, a parere dello scrivente, non solo in quella sede la questione poc’anzi avanzata avrebbe dovuto essere opportunamente affrontata, ma in essa sono altresì ravvisabili delle evidenti “forzature giuridiche” circa l’interpretazione del citato art. 19 ter, se non un vero e proprio stravolgimento dei principi generali del diritto penale, anche e soprattutto in relazione all’art. 15 c.p.

L'organo giudicante, infatti, con riferimento alla disciplina venatoria ed in particolare all'uso di richiami vivi, ha sostanzialmente osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II c.p. ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter c.p. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite; e più in particolare *che "l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale..."*. In altre parole, sembrerebbe affermare la Corte Suprema, tutti quei comportamenti che non siano penalmente sanzionati dalla legge speciale (in questo caso dalla normativa venatoria) ma nemmeno da questa espressamente consentiti, devono in ogni caso rientrare nell'ambito di applicazione della norma penale di carattere generale (e quindi, nel caso de quo, sotto l'art. 544 ter).

Ebbene un siffatto ragionamento, a parere del sottoscritto, non fa che lasciare campo aperto ad una serie di questioni sui principi generali dell'ordinamento penale che, come già detto, andrebbero doverosamente affrontate proprio in ragione della loro particolare importanza.

Faccio riferimento, innanzitutto, al principio generale di legalità sancito dall'art. 1 c.p., ed in particolare al principio di tassatività della norma penale, che impone al legislatore di formulare le norme penali in maniera chiara e precisa in modo che risulti stabilito specificamente e senza possibilità di errore e dubbio ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente vietato.

Considerato infatti che l'art. 544 ter c.p. è una norma oggettivamente generica nella parte in cui vieta di sottoporre l'animale *"a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche"*, come può quindi essere invocata con tanta semplicità la sussistenza di tale fattispecie di reato addirittura in presenza di una norma speciale che, di contro, consenta espressamente determinati comportamenti "vessatori" nei confronti degli animali?

Ed ancora, come può ammettersi una interpretazione tanto estensiva dell'art. 544 ter c.p., quasi al limite, oserei dire, con il procedimento di analogia espressamente vietato in materia penale, arrivando quindi a sanzionare penalmente anche quei comportamenti che non sono espressamente previsti da una norma penale, ed anzi sembrerebbero essere la manifestazione pratica di quanto stabilito nella norma speciale?

Calando siffatto ragionamento all'interno del caso pratico affrontato dalla III sezione penale nella sentenza n. 46784/05, è evidente, infatti, come, a parere del sottoscritto, ci si trovi in realtà ancora una volta dinanzi all'ennesimo irrisolto paradosso normativo: da una parte, infatti, c'è la L. 157/1992 che all'art. 5 consente espressamente l'utilizzo di richiami vivi proprio ai fini dell'esercizio venatorio, sanzionando penalmente solo quei comportamenti in essa espressamente

vietati ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. r); dall'altra c'è invece una norma penale di carattere generale, l'art. 544 ter, che vieta, in maniera alquanto generica ed astratta, alcuni comportamenti nei confronti degli animali quando questi sono da ritenersi incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Ma non è tutto.

Nel pronunciamento del 2005, nel quale è stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 544 ter in caso di uso di richiami vivi con modalità incompatibili con la loro natura, non solo, infatti, tale paradosso risulta non essere stato doverosamente affrontato, ma sembrerebbe che si sia proceduto ancora una volta ad una interpretazione estensiva dell'art. 544 ter fin troppo ampia e direi quasi "eccessiva", andando a sanzionare penalmente con una norma generale ciò che è sostanzialmente consentito dalla norma speciale.

In esso infatti è stato espressamente affermato che nonostante la legge sulla caccia, legge speciale, consenta l'uso a scopo venatorio di richiami vivi, la stessa legge, in realtà, *"vieta in linea generale che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali e, a tal fine, elenca, con carattere meramente esemplificativo, dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive"*.

Ebbene, pur condividendo in via puramente astratta e sotto un profilo più etico che giuridico, le conclusioni cui giunge il Supremo Collegio nella parte in cui afferma che comunque la stessa legge speciale non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie debbono essere posti anche dall' art. 544 ter che ha ampliato la sfera della menzionata tutela, all'atto pratico, però, sembra che tutto sia rimasto invariato: e ciò sia sotto il profilo dell'evidente contrasto normativo che, a parere del sottoscritto, continua a sussistere in concreto tra la norma speciale e la norma generale in questione; sia sotto il profilo di una manifesta volontà giudiziaria nel voler "forzatamente" applicare, al caso affrontato, la norma penale generale mediante una interpretazione esageratamente estensiva della stessa.

Ribadito, infatti, che esiste una norma speciale che consente di utilizzare alcune tipologie di volatili proprio come richiami ad uso venatorio, e che quindi tale pratica, sebbene non descritta nei minimi dettagli dalla stessa norma, è ad ogni modo attualmente ancora consentita, affermare in via del tutto astratta e aleatoria che quegli stessi volatili, in quanto *"esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica"*, sono da ritenersi incompatibili con quella medesima pratica venatoria quando si adoperano *"modalità parimenti offensive"* di quelle espressamente vietate dalla normativa speciale (senza peraltro indicare quali sarebbero, allora, quelle ammesse e quelle vietate), non fa che evidenziare ulteriormente il palese paradosso tra le due disposizioni di legge, oltre che alimentare confusione in relazione alle modalità di utilizzo di siffatta pratica venatoria: conseguenza, questa, assolutamente

non concepibile né ammissibile in ambito penale, laddove, come già ricordato, sussistono determinati e tassativi principi generali.

Cercare, quindi, di sopperire *sic et simpliciter* ad una eventuale carenza della normativa speciale con un'interpretazione eccessivamente estensiva della norma penale generale, non solo non risolve minimamente il problema, ma anzi, per le ragioni sin qui esposte, rischia in realtà di intaccare immancabilmente quelli che sono i principi fondamentali posti a garanzia del diritto.

Sarebbe dunque opportuno, a parere del sottoscritto, un pronunciamento da parte degli organi preposti, sia esso in sede normativa o anche solo giurisprudenziale, che una volta per tutte affronti nello specifico questa evidente problematica di carattere sia giuridico che pratico, così che si possa evitare di incorrere, un domani, in sentenze totalmente diverse l'une dalle altre quanto all'applicazione dell'art. 19 ter.

Il tutto a vantaggio del doveroso principio di equità e di giustizia.

Avv. Antonello Meuti
dello Studio Legale Ippoliti e Associati